

DELIBERA N. 64/20/CONS

ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI MIRANDOLA (MO) PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 febbraio 2020;

VISTO l'articolo 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante *“Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”*, ai sensi del quale *“All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, le parole «fino a non oltre il 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre il 31 marzo 2020»*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*, e, in particolare, l'articolo 9;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante *“Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali”*;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante: *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”*, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 190 del 2 dicembre 2019, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Serie generale - n. 404 del 7 dicembre 2019, con il quale sono stati convocati per il giorno 26 gennaio 2020 i comizi per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Regione Emilia Romagna;

VISTA la Delibera n. 464/19/CONS recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta”*

regionale e del Consiglio regionale della Regione Emilia Romagna e della Regione Calabria, fissate per il giorno 26 gennaio 2020”;

VISTA la delibera n. 43/19/CONS del 7 febbraio 2019, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Basilicata indette per il giorno 24 marzo 2019*”;

VISTA nota del 31 gennaio 2020 (prot. n. 44679) con cui il Comitato regionale per le comunicazioni dell’Emilia Romagna ha trasmesso la delibera adottata in data 30 gennaio 2020 in merito agli esiti del procedimento avviato nei confronti del Comune di Mirandola, a seguito della segnalazione presentata dal Sig. Marco Azzolini per la presunta violazione del divieto di comunicazione istituzionale in relazione alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente del numero 1/2020 del periodico “*L’Informatore Mirandolese*”. In particolare, il segnalante evidenziava che: «*alle pagine 2 e 3: I primi sei mesi dell’Amministrazione comunale. Nel pezzo iniziale si vogliono presentare i risultati ottenuti e si conclude parlando delle elezioni del 26 gennaio. Si contesta il fatto che questo è un invito al lettore a considerare quanto ottenuto da questa amministrazione e a valutare di conseguenza il voto alle regionali. Tutto questo avviene senza dare nessun spazio alle opposizioni; pagina 9: “I comitati di frazione”. Appare il nome dell’Assessore Fabrizio Gandolfi in grassetto. Si contesta il fatto che la promozione delle frazioni era un tema fortemente utilizzando dalla Lega in campagna elettorale [...]; pagina 9: “L’amministrazione Comunale presente al ricordo delle vittime dell’incidente ferroviario in località Bolognina”. Compare il nome dell’assessore Giuseppe Forte in grassetto, nonché una foto con l’assessore ed altri politici locali. La comunicazione non è indispensabile per il lettore e tende unicamente a promuovere l’attività dell’assessore nominato; pagina 13: “Comune e Aimag donano borracce d’acciaio ai dipendenti”. L’articolo mostra il nome del sindaco in grassetto, nonché foto del sindaco e di alcuni assessori. Le foto non sono indispensabili alla descrizione dell’evento, come non lo è l’indicazione del nome del sindaco in grassetto. Il testo dell’articolo enfatizza l’azione svolta; pagina 31: “Premiazioni dell’annata 2019”. Ringraziamenti al sindaco, con indicazione del nome in grassetto. Presenza del sindaco in una foto di premiazione. Nel testo vengono rinnovati i ringraziamenti al sindaco una seconda volta. La foto con il sindaco non è strettamente necessaria per la comunicazione dell’articolo. [...]».* Il Comitato ha rilevato che “*sul sito istituzionale del Comune di Mirandola (<https://www.comune.mirandola.mo.it/servizi-online/lindicatore-mirandolese>) non risulta più pubblicato il periodico “L’Indicatore Mirandolese” n. 1/2020, non reperibile neanche - tramite il motore di ricerca - inserendo “L’Indicatore Mirandolese” n. 1/2020” e che non è possibile “verificare puntualmente la distribuzione - in data 16.01.2020 - del periodico “L’Indicatore Mirandolese” n. 1/2020, che coinvolge soggetti istituzionali, se non attraverso la memoria integrativa del Comune di Mirandola” ha proposto l’archiviazione del procedimento “visto l’avvenuto adeguamento spontaneo alle disposizioni normative, per quanto riguarda la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Mirandola del periodico*



“L’Indicatore Mirandolese” n. 1/2020 e ritenuto invece sussistente la violazione per quanto riguarda la distribuzione ai cittadini, in data 16/01/2020, del medesimo periodico;

ESAMINATA la documentazione istruttoria acquisita ed, in particolare, la nota del 22 gennaio 2020 con cui il Sindaco del Comune di Mirandola, Avv. Alberto Greco, ha trasmesso al Comitato le proprie osservazioni in merito ai fatti contestati rilevando, in sintesi, quanto segue:

- *“relativamente ai rilievi riguardanti pag. 2 e 3, non vi è in effetti alcun elemento da cui possa desumersi un’”indicazione di voto” a liste o candidati, né diretta, né indiretta, essendo riportato soltanto il richiamo al dovere civico dei cittadini, costituzionalmente sancito, di esercitare il diritto di voto, che ovviamente, trattandosi di elezioni regionali, è connesso alle esigenze ed alle necessità che connotano il territorio; non vi è, inoltre, nessun collegamento (se non nell’interpretazione “maliziosa” che ha voluto fornire il soggetto che ha presentato la segnalazione) tra il diritto-dovere di voto (che, si ripete, la pubblica amministrazione, in questo caso il Comune, è assolutamente legittimata a richiamare) ed il resoconto, senza interventi diretti degli Assessori di riferimento, delle attività svolte dall’Amministrazione, che, altrettanto legittimamente, vanno comunicate ai cittadini, in quanto destinatari delle attività e dei servizi stessi;*
- *“relativamente ai rilievi riguardanti pag. 9 in merito ai comitati di frazione, si tratta di una comunicazione di tipo assolutamente istituzionale, trattandosi di un resoconto dell’attività svolta dai comitati frazionali, organismi di partecipazione popolare previsti dall’apposito regolamento comunale (per ciò di natura istituzionale) e di assoluta importanza per “dar voce” alle comunità frazionali, che, anche in questo caso, hanno diritto di essere informate riguardo all’azione sviluppata dagli organismi che le rappresentano; vi era inoltre da comunicare una novità assoluta, mai registrata in passato, relativa alla nomina del coordinatore dei comitati; ciò è stato fatto in forma assolutamente impersonale, limitandosi soltanto ad indicare chi è l’assessore delegato in materia”;*
- *“relativamente ai rilievi riguardanti pag. 9 in merito al ricordo delle vittime dell’incidente ferroviario in località Bolognina, [...] in verità, è assolutamente doveroso, nell’esercizio del diritto di cronaca, informare la comunità mirandolese del fatto che l’Amministrazione comunale fosse presente, in persona di un assessore, alla commemorazione di un evento così tragico, in cui sono stati coinvolti anche cittadini mirandolesi ed il cui ricordo è ancora ben presente nella memoria collettiva (peraltro non è riportata alcuna dichiarazione da parte dell’assessore)”;*
- *“relativamente ai rilievi riguardanti pag. 13, anche in questo caso si tratta di dare il giusto risalto, sempre nell’esercizio del diritto di cronaca, ad un’azione di estrema importanza dal punto di vista ambientale, vale a dire la riduzione*



dell'uso delle bottiglie di plastica in favore delle ben più "ecologiche" borracce d'acciaio riutilizzabili: non può certo considerarsi una violazione dell'art. 9 della legge n. 28/2000 riferire chi era presente all'evento (peraltro non sono riportate dichiarazioni da parte di alcun amministratore)";

- *"relativamente ai rilievi riguardanti pag. 31, la pretestuosità della segnalazione si fa ancor più evidente: si può forse impedire ad un'associazione sportiva di invitare e ringraziare il Sindaco per essere stato presente alla cerimonia di premiazione di atleti impegnati in una competizione sportiva? Anche in questo caso, la documentazione fotografica è unicamente funzionale a fornire una rappresentazione dell'evento, anche sotto il profilo visivo, non certo per dare "enfasi" alla presenza del Sindaco, di cui non è riportata alcuna dichiarazione";*
- *"si comunica infine che si è già provveduto a rimuovere dal sito web istituzionale del Comune il n. 1/2020 de L'Indicatore Mirandolese" così come i post presenti sui social media istituzionali che ad esso fanno riferimento";*

VISTA la memoria integrativa del 24 gennaio 2020 tramessa dal Sindaco del Comune di Mirandola, a seguito della richiesta del competente Comitato di osservazioni e/o memorie integrative *"per chiedere informazioni in merito alla eventuale distribuzione ai cittadini di copia cartacea de "L'Indicatore mirandolese" n. 1/2020, che coinvolge soggetti istituzionali"*, con la quale viene precisato che:

- *"è stata effettuata anche una distribuzione del periodico comunale in forma cartacea";*
- *"il n. 1/2020 de "L'Indicatore Mirandolese" è stato chiuso in redazione il 13.01.2020";*
- *"la distribuzione del medesimo numero del giornale in forma cartacea è iniziata il 16.01.2020";*
- *"si richiamano e si ribadiscono integralmente le osservazioni già formulate in merito nella precedente nota del 22.01.2020, trasmessa in pari data";*

PRESA VISIONE di copia del periodico di informazione *"L'Indicatore Mirandolese"*, oggetto di segnalazione, allegata alla documentazione istruttoria, recante il logo del Comune di Mirandola e riferimenti ad alcuni assessori;

CONSIDERATO che l'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *"proprio finalizzato ad evitare il*

rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. articolo 1, comma 5);

RILEVATO che la distribuzione cartacea e la pubblicazione del periodico *“L'Indicatore Mirandolese”* sul sito istituzionale del Comune costituiscono forme di comunicazione istituzionale come individuate dalla legge 150/2000;

RILEVATO che la distribuzione e la pubblicazione del periodico oggetto di segnalazione sul sito istituzionale dell'ente ricadono nel periodo di applicazione del divieto sancito dal citato articolo 9, in quanto sono avvenute in un momento successivo alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni regionali del 26 gennaio 2020 che, ai sensi dell'articolo 16 della legge elettorale regionale dell'Emilia Romagna n. 21 del 23 luglio 2014 coincide con la data di pubblicazione nel BUR del decreto di indizione delle elezioni (ovvero cinquanta giorni prima del voto);

RILEVATO che l'iniziativa di comunicazione e informazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente e la distribuzione del n. 1/2020 del periodico *“L'Informatore Mirandolese”* non presenta i requisiti cui l'articolo 9 della legge 28 del 2000 ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto detta iniziativa - volta a diffondere una serie di informazioni sull'attività svolta dall'amministrazione comunale - non è in alcun modo correlata all'efficace funzionamento dell'ente e ben avrebbe potuto essere svolta in un momento successivo alla campagna elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, si rileva che il periodico riporta il logo dell'Ente e una serie di riferimenti all'amministrazione comunale e ad alcuni assessori. Inoltre, i contenuti di alcuni degli articoli pubblicati sul periodico in questione (*“I primi sei mesi dell'amministrazione comunale”* e *“Qualità urbana, ricostruzione e sviluppo sostenibile”*, a pag. 2) appaiono di chiara valenza propagandistica ed enfatica delle iniziative del Comune di Mirandola, strumentali dunque a proporre un'immagine positiva dell'operato dell'Amministrazione comunale;

RITENUTO, tuttavia, che la rimozione dal sito istituzionale dell'ente del n. 1/2020 del periodico "*L'Informatore Mirandolese*", oggetto di contestazione, accertata dal Comitato all'esito dell'istruttoria, configura un adeguamento spontaneo agli obblighi di legge;

RITENUTO, invece, che la distribuzione cartacea del periodico medesimo integra la violazione del divieto sancito dall'articolo 9 della legge n. 28/2000;

RITENUTO di condividere le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna in ordine alla sussistenza della violazione dell'articolo 9 della legge n. 28/2000 con riferimento alla distribuzione cartacea del periodico oggetto di segnalazione e in ordine all'intervuto adeguamento spontaneo con riferimento alla pubblicazione del periodico medesimo sul sito istituzionale;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'articolo 10, comma 8, *lett. a)*, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Mirandola di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di dieci giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la distribuzione del periodico "*L'Informatore Mirandolese*", n. 1/2020. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni-Direzione Contenuti Audiovisivi - Centro Direzionale-Isola B5-Torre Francesco- 80143 Napoli*" – Centro Direzionale – Isola B5 – Torre Francesco – 80143 Napoli", o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, *lett. b)* e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata al Comune di Mirandola e al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Emilia Romagna e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 13 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*
Nicola Sansalone